RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA CONTABILE E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE E DEI CONVITTI ANNESSI

Art. 8

Carriera degli aiutanti tecnici

Gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale, per le esigenze stabili dei loro laboratori, officine, aziende e dei convitti annessi, possono assumere "aiutanti tecnici" del ruolo della carriera ausiliaria tecnica di cui alla annessa tabella I. Il numero degli "aiutanti tecnici" da assumere presso ciascun istituto e scuola e' deliberato dai rispettivi Consigli di amministrazione. La tabella complessiva e le eventuali successive variazioni sono approvate, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1961, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi
Estremi	Legge 22 novembre 1961, n. 1282
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-servizi-di-vigilanza-contabile-e-delle-carriere-del/art-8-carriera-degli-aiutanti-tecnici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it